

(N. 2090)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2352)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 DICEMBRE 1951

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, concernente la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, concernente sospensione dei termini nei comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1951, che saranno indicati con decreti del Ministro per i lavori pub-

blici, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le finanze e *ad interim* per il tesoro, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è sospeso, secondo quanto sarà stabilito nei decreti ministeriali, di cui all'articolo 2, il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti, durante il periodo delle alluvioni.

È parimenti sospeso, secondo quanto sarà stabilito nei decreti ministeriali, di cui al comma precedente, il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo

di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi, dei contributi assistenziali e consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo determinato nei decreti ministeriali, di cui al successivo articolo 2.

Sui crediti, di cui al precedente comma, devono essere corrisposti gli interessi in misura non superiore al tasso legale per il tempo per cui il pagamento è prorogato.

Sono, inoltre, prorogati sino al 31 dicembre 1952 i termini per la presentazione delle domande individuali di sgravio, totale o parziale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette

e dei tributi locali, con effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento, che ha determinato la cessazione o la riduzione dei redditi ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Nei decreti ministeriali previsti nell'articolo 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto delle alluvioni e mareggiate, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

Decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 27 novembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e *ad interim* per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA :

Art. 1.

Nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951, che saranno indicati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le finanze e *ad interim* per il tesoro, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è sospeso, secondo quanto sarà stabilito nei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo delle alluvioni.

È parimenti sospeso, secondo quanto sarà stabilito negli anzidetti decreti ministeriali, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo delle alluvioni e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2.

Nei decreti ministeriali previsti nell'articolo 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto delle alluvioni, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — VANONI — ALDISIO.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.